



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

16. Essendo molto conveniente &c. Edictum quo cavetur, ut in
admittendis Puellis ad habitum Monasticum, vel Novitiis ad Regularem
professionem, religiosa modestia observetur, omnisque procul arceatur ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

XVI.

E D I C T U M

Quo cavetur ut in admittendis Puellis ad habitum Monasticum, vel Novitiis ad Regularem professionem, religiosa modestia observetur, omnisque procul arceatur pompa, & nullus fiat ea occasione aliorum cujuscumque gradus ad Monialium Ecclesiam invitatus.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

Essendo molto conveniente, che le Zitelle, & altre, le quali han' determinato per Divina ispirazione di consagrarfi al Divino Sposo ne' Sagri Chioftri, dimostrino nel giorno stabilito à far questo felice distaccamento dal secolo colla modestia, e semplicità esteriore il pregio della loro santa vocazione allo stato Religioso: Quindi è chela san. mem. di Clemente VIII. con ordine spedito alle Superiori di tutti i Monasteri di Roma sotto li 11. Novembre 1596. proibisce espressamente, di non ammettere all'abito le sudette, nè alla Professione le Novizie con pompa, fasto, inviti, e musiche, mà che solo fossero condotte, e rispettivamente assistite dalli Parenti più prossimi, sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva, e di due anni di carcere alle sudette Superiori, e Monache; Il che anche era stato proibito espressamente nello Stato di Milano dal Glorioso S. Carlo Borromeo nel suo primo Concilio Provinciale approvato dalla S. Sede Apostolica; e la sa. mem. d'Innocenzo XI. con replicate lettere scritte di suo ordine dalla Sagra Congregazione de Vescovi, e Regolari all'Archivescovo di Napoli sotto li 22. Gennaio 1677., e sotto li 20. Settembre 1683. ordino, che in occasione di dar l'abito, ovvero il velo alle Novizie ne' Monasteri anche esenti di qualsivoglia specie d'esenzione, non si dovessero fare inviti di Persone dell'uno, e l'altro sesso; E volendo la Santità di Nostro Signore, che in quest'Alma Città, la quale deve esser norma dell'altre in tutto quello, che concerne il Divino servizio, e la disciplina Ecclesiastica, e Regolare, s'osservino inviolabilmente le dette profittevoli disposizioni; Quindi è, che à quelle inerendo col suo pastoral zelo ordina, e comanda, che dovendosi dar l'abito Religioso alle Zitelle, & altre, ovvero ammettere alla Professione le Novizie in qualsivoglia Monastero di Roma, ancorche fosse sotto la protezione dell' Eminentissimi Signori Cardinali, non si facciano inviti di alcuna sorte di Persone di qualsivoglia stato, e condizione, non solo dalle Superiori, e Monache de sudetti Monasteri, ma ne anche da i Parenti delle dette, che devono vestirsi, & professare, le quali con religiosa modestia dovranno condursi, e rispettivamente essere assistite la mattina secondo il solito al Monastero da i Parenti più prossimi *nulla pompa, nulloque invitatu aliorum*, come dice il Glorioso S. Carlo, e senza musiche, ed istrumenti particolarmente di trombe, e tamburi, e senza sparare mortaletti, affinche non siano divertite d'avani oggetti, nè se gli dissipino lo spirito nella sagra funzione dello Sposalizio, che fanno con Cristo Signor Nostro, sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva alle Superiori, e Monache, che saranno inviti, ed alli Parenti delle dette Zitelle, e Novizie di cento scudi d'oro d'applicarsi ad usi pii, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua secondo la qualità delle Persone. Dato questo dì 28. Settembre 1711.

G. Card. Vicario

N. A. Can. Cuggiò Segr.

XVII.

E D I C T U M

Super translatione Festi Annunciationis B. Mariæ Virginis, eò quia inciderat in feriam sextam in Parasceve, cum aliis ordinationibus.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Nostro Vicario Generale, &c.

Occorrendo nel Venerdi Santo del presente anno la Festa dell' Annunziazione della Beatissima Vergine, e non potendosi solennizzare secondo il Rito della S. Chiesa occupata in quel giorno in altra sagra, e più privilegiate funzioni; Per Decreto speciale della Sagra Congregazione de Riti emanato per quest'occorrenza fin dalli 11. Marzo 1690., e confermato dalla san. mem. d'Alessandro VIII. si deve trasferire in tutta la Chiesa Universale la sudetta Festa insieme coll'Officio Divino, e con i precetti di attenersi dall'opere servili, e di udire la Santa Messa al Lunedì che siegue immediatamente doppo la Domenica in Albis, assegnato per ogni volta, che occorrerà simil caso, per fede fissa, ed invariabile della detta solennità postposte in altro giorno non impedito tutte l'altre Feste, che non sono di Rito superiore secondo la rubrica del Breviario Romano.

Per tanto d'ordine espresso della Santità di N. Signore incarichiamo à tutti, ed à ciascheduno de Rev. Curati di quest'Alma Città, che nella prossima Festa di S. Giuseppe, e nella Domenica seguente *inter Missarum sol. mnia* debbano notificare, si come Noi notificiamo, à i Fedeli, che nel corrente anno la sudetta Festa dell'Annunziata si celebrerà sotto li 4. Aprile prossimo venturo, che sarà giorno festivo, e di precetto, come se fosse il dì 25. Marzo, in modo, che nel prossimo Venerdi Santo non se farà commemorazione alcuna, nè il Popolo farà tenuto d'attenersi dall'opere servili, nè di udire la S. Messa.

Ordina in oltre la Santità Sua à tutti i R. R. Sacerdoti tanto Secolari, che Regolari, ancorche privilegiati d'osservare in quest'anno quel, che inviolabilmente s'è praticato in tutti l'altri anni, cioè, che non ardischino nel sudetto giorno di Venerdi Santo per causa della sudetta Festa, di celebrare in qualsivoglia Chiesa, & Oratorio alcuna Messa solenne, & privata, nè di far feste, & apparare le Chiese, ed Altari, benche dedicati alla Beatissima Vergine, anche Annunziata, dovendosi in quel giorno per la dolorosa rimembranza della morte del Nostro Redentore tener coperte le sagre Immagini, e gl'Altari spogliati; Ma si faccia solo la solita sagra funzione, si come prescrive il Messale Romano, nelle Chiese però, dove nel Giovedì Santo si suol collocare il Venerabile in qualche Altare, & altro luogo decente detto volgarmente il Sepolcro.

Dichiarando per ultimo, che colla sudetta proibizione per il Venerdi Santo non intende la Santità Sua di permettere, che ne i giorni di Giovedì, e Sabato Santo si celebrino Messe private, ma solo la Conventuale secondo il Rito della S. Chiesa, e replicati Decreti della Sagra Congregazione de Riti, e gl'ordini altre volte da Noi emanati sotto le pene ivi contenute. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza, questo dì 15. Marzo 1712.

G. Card. Vicario.

N. A. Can. Cuggiò Segr.

EDIC.